

Padova, 21 aprile 2011

Ns. Rif. 986

OGGETTO: Somministrazione di bevande alcoliche in fascia oraria notturna.

**Alle Associazioni/Sindacati
Provinciali Pubblici esercizi del Veneto**
Loro sedi

E, per conoscenza
**Alla Confcommercio del Veneto
Alla FIPE
Al SILB-FIPE**
Loro sedi

La Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 370 del 29/03/2011, pubblicata sul BUR n. 29 del 19/04/2011, ha fornito criteri di indirizzo e coordinamento normativo fra le disposizioni regionali (legge regionale n. 29/2007, art. 6) e statali (Codice della Strada di cui alla legge 120/2010) in tema di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in fascia oraria notturna.

Nelle premesse della deliberazione suddetta, viene fatta la cronistoria delle norme che hanno portato la Regione Veneto a fissare il divieto di vendita di alcolici dalle ore 2 alle ore 6 del mattino. Successivamente all'entrata in vigore dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2007, sono intervenute alcune normative statali in materia di sicurezza stradale, che hanno inciso sull'ambito di applicazione della disposizione regionale in esame. In particolare, è intervenuta la legge 29/07/2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", che ha modificato le precedenti leggi in tema di disciplina di somministrazione e vendita di alcol nelle ore notturne.

L'entrata in vigore della normativa statale del nuovo Codice della Strada ha determinato, fin dall'agosto 2010, il sorgere della problematica relativa al coordinamento fra la disposizione regionale e le sopravvenute disposizioni statali.

La Giunta regionale evidenzia che la materia relativa alla sicurezza stradale, secondo quanto sostenuto dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. **Ritiene, pertanto, che le disposizioni statali, che prevedono la somministrazione fino alle ore 3 e il divieto dalle ore 3 alle ore 6, trovino**

diretta applicazione nel territorio regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della normativa statale, e cioè dal giorno 13/08/2010.

La deliberazione della Giunta regionale prende in considerazione anche l'aspetto di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2007, vale a dire la possibilità di modificare l'orario di divieto della somministrazione di alcol, nel territorio dei Comuni che provvedano a programmi di controlli sulla sicurezza stradale, da effettuare nella fascia notturna (da quanto ci risulta è stata applicata dal Comune di Jesolo e da qualche altro comune di interesse turistico). Nella stessa deliberazione, la Giunta regionale ritiene non più applicabile la procedura di cui alla DGR 1645 del 17/06/2008, che consentiva deroghe al limite dell'orario.

Va sottolineato che la norma statale – il Codice della Strada – non prevede in alcun caso la possibilità di derogare al divieto di somministrazione di bevande alcoliche nella fascia orario indicata (3-6) salvo quanto diversamente disposto dal Questore, in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

Quanto sopra riportato tiene conto anche di un colloquio informale avuto tra il Segretario Luni e la Dirigente regionale del Settore Commercio avv. Giorgia Vidotti. Alla stessa Dirigente il Segretario Luni ha fatto presente la necessità di informare sulle nuove indicazioni i Comandi dei Carabinieri operanti nel Veneto.

A seguito della DGR n. 370, che di fatto comporta la modifica dell'orario di somministrazione di alcolici, si poneva il problema se il cartello informativo del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche (previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 29/2007) dovesse essere aggiornato, secondo le nuove indicazioni, o se fosse venuto meno l'obbligo della sua esposizione. Al quesito posto alla Direzione regionale del Commercio, ha risposto la Dirigente regionale con nota del 21 aprile, indicando che, da un lato, non è venuto meno l'obbligo di esposizione del cartello e, dall'altro, la fascia oraria da indicarsi nel cartello stesso non potrà che essere quella individuata dalla normativa statale.

Alleghiamo pagg. 142-143-144 del BUR n. 29/2011 che riportano la DGR n. 370, nonché copia della comunicazione della Direzione regionale del Commercio del 21/04/2011.

Invitiamo le Associazioni/Sindacati provinciali in indirizzo, anche per conto del SILB regionale, a dare informazione agli esercenti associati, soprattutto ai gestori dei locali serali/notturni di intrattenimento e svago, maggiormente interessati dalla possibilità di somministrare alcolici fino alle ore 3 della notte.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Angelo Luni